

**PRIMO PIANO**

Zangrillo: «La burocrazia  
come opportunità»

**PROFESSIONI**

L'autunno caldo  
del salario minimo

**CULTURA**


Pablo Picasso  
50 anni dopo

# il Libero Professionista

MENSILE DIGITALE DI INFORMAZIONE E CULTURA

RELOADED

## LA CITTÀ INTELLIGENTE



# TANTO RUMORE PER NULLA

di Donata Giorgia Cappelluto e Urbano Rosa

Le modifiche apportate dalla riforma Nordio al Codice penale e al Codice di procedura penale sembrano rispondere più istanze di carattere ideologico che sostanziale. Apprezzabile l'impostazione garantista di alcune norme, ma gli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale restano in piedi

**T**anto rumore per nulla. Il clamore suscitato dalla riforma Nordio con il suo leggero lifting all'ordinamento giudiziario e, in particolare, al Codice penale e al Codice di procedura penale è ingiustificato rispetto alla reale ricaduta applicativa della norma, che pare rispondere più ad istanze di carattere ideologico che sostanziale. Ben lungi dal rappresentare la soluzione degli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale, le norme in esame contengono tuttavia alcune modifiche apprezzabili in un'ottica maggiormente garantista del nostro ordinamento.

## ABUSO D'UFFICIO A IMPATTO ZERO

L'intervento sull'art.323 c.p. (l'abuso d'ufficio) va invero ad incidere su un reato le cui statistiche raccontano essere oggetto di processi ad altissimo tasso di archiviazione (oltre l'85% nel 2021). Si tratta infatti di un reato per sua natura difficile da provare, anche perché le soglie di pena previste (da uno a quattro anni di reclusione) non consentono l'uso delle intercettazioni. Senza considerare che tale tendenza all'archiviazione è comunque inevitabilmente destinata ad accentuarsi in ragione dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e di quella "ragionevole previsione di condanna" che sola potrà giustificare il rinvio a giudizio. Nonostante le recenti riforme che hanno interessato l'abuso d'ufficio, il reato in questione continuava ad essere oggetto di richieste di rinvio a giudizio, da parte delle Procure, argomentate in ragione del solo e sovente opinabile accertamento del semplice



errore amministrativo, senza alcuna indagine sull'elemento psicologico del reato (invece determinante), ragione per cui la quasi totalità dei procedimenti penali si concludeva con l'assoluzione dell'imputato, talvolta perché il reato non sussisteva.

Di converso l'abuso d'ufficio rappresenta uno spauracchio che ingessa l'azione degli amministratori pubblici i quali, soprattutto di fronte a scelte a elevato tasso di discrezionalità, sono spesso costretti a non decidere per non dover affrontare lunghi procedimenti che, pur risolvendosi spesso - come abbiamo visto

- con un'archiviazione, causano pesanti arresti per le loro carriere. Né pare che le Procure possano invocare il fatto che l'abuso d'ufficio costituirebbe una sorta di reato "spia", funzionale a scovare ipotesi delittuose più gravi, poiché ciò comporta l'avocazione di un controllo "preventivo" dell'azione amministrativa che la legge riserva invece alla Corte dei Conti.

## SALVAGENTE PER ENTI LOCALI

Per quanto riguarda poi il reato di traffico di influenze illecite anche la più circostanziata definizione di "mediazione illecita" pare intesa al condivisibile fine di impedire che condotte non inquadrabili



nell'ambito della corruzione possano essere incriminate, in via residuale, in forza di una fattispecie oggi invero piuttosto aleatoria. In sintesi l'effetto reale di detto intervento normativo di modifica del codice penale (parte speciale), pur non essendo di particolare pregio sul piano giuridico, pare destinato ad incontrare il favore della politica, in particolare degli amministratori locali degli enti pubblici territoriali, soprattutto in vista dell'intensa azione amministrativa che si apprestano a realizzare in vista della messa a terra del Pnrr.

In merito alle modifiche predisposte per il codice di rito, la previsione di collegialità delle decisioni del Giudice per le indagini preliminari - in caso di applicazione della custodia cautelare in carcere e misura di sicurezza - costituisce un chiaro segnale, senz'altro molto positivo, che il legislatore intende approntare maggiori garanzie per prevenire l'abuso dell'istituto della custodia cautelare registrato negli anni scorsi, spesso volto a perseguire finalità estranee alla funzione a cui essa è preordinata.

Detto intervento, proposto per garantire l'invulnerabilità della libertà personale con maggiore efficacia, conosce però due limiti importanti: il primo è che non costituisce la regola; la competenza collegiale del Giudice della cautela non opera infatti per tutte le misure cautelari applicabili, restandone escluse quelle coercitive personali non detentive, interdittive e reali (che sono la parte più numerosa). Il secondo limite deriva invece dalla circostanza che, ad invarianza zero della dotazione organica dei



magistrati con funzioni di Giudice della cautela o della cosiddetta pericolosità sociale, si rischia di paralizzare il procedimento applicativo delle misure custodiali di massimo rigore a causa del regime di incompatibilità che impone che il magistrato che ha avuto cognizione di un determinato reato in fase di indagini preliminari, non possa occuparsi della cognizione del medesimo reato durante tutto il procedimento penale.

Le chances di successo della riforma sono dunque direttamente proporzionali all'aumento dell'organico dei magistrati nel settore penale, pena il corto circuito del procedimento applicativo della misura detentiva (cautelare o di sicurezza). Il rischio è invece che si passi dall'abuso della misura alla sua abrogazione tacita. ■



# La riforma Nordio in pillole

Come noto il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il c.d. DDL "Nordio", recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario. Gli interventi principali della norma relativi al Codice Penale mirano ad abrogare la fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale) e ad introdurre un'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

**Traffico di influenze illecite.** Il Ddl prevede che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale, per essere punibili, non possano essere meramente vantate ma realmente sfruttate ed esistenti (in buona sostanza viene depenalizzato il millantato credito); che dette relazioni debbano essere sfruttate "intenzionalmente", che l'utilità data o promessa al mediatore deve essere economica, che il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa); infine viene modificato il trattamento sanzionatorio, il minimo edittale sale infatti da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Più ampia invece la gamma di interventi sul Codice di Procedura Penale, sul quale il disegno di legge interviene sotto svariati profili.

**Intercettazioni:** viene ampliato il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, che viene consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento ↘



te - d'indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.

**Interrogatorio preventivo.** L'intervento principale riguarda l'applicazione generalizzata dell'istituto dell'interrogatorio preventivo in caso di misura cautelare ed esteso il principio del contraddittorio preventivo a quei casi in cui le esigenze investigative non rendano necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa" (escludendolo quindi quando sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio).

**Collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere.** La novella normativa impone la collegialità dell'Organo giudicante in caso di applicazione della misura della custodia caute-

o è utilizzato nel corso del dibattimento; è stabilito il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è generalmente vietata la pubblicazione a soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori; è fatto divieto alla polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i "dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini"; è vietato al Giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza; è vietato sia al pubblico ministero (nella richiesta di misura cautelare) che al Giudice (nella relativa ordinanza) - con riguardo alle conversazioni intercetta-



lare in carcere o anche in caso di misura di sicurezza provvisoria, purché detentiva.

**Informazione di garanzia.** A maggior garanzia dell'indagato il legislatore dispone che, in luogo dell'attuale indicazione della norma violata, nell'informazione di garanzia il Pubblico Ministero dovrà necessariamente introdurre una «descrizione sommaria del fatto». Viene inoltre introdotto espressamente il divieto di pubblicare l'informazione di garanzia fino al termine delle indagini preliminari.

**Inappellabilità da parte del pm delle sentenze di proscioglimento.** Si stabilisce che il Pubblico Ministero non potrà più appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all'art.550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano invece appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l'ordinamento vigente consente l'appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato). ■


◀ Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio

beprof  
BE SMART

## Scopri il mondo di vantaggi su misura per i liberi professionisti.

SALUTE E WELFARE | CREDITO | FINANZA E ASSICURAZIONI  
SERVIZI PER LA GESTIONE DELLO STUDIO | VIAGGI  
CULTURA E TEMPO LIBERO | NEWS GRATUITE

TUTTO IN UN'APP GRATUITA  
PER VIVERE SERENAMENTE LA PROFESSIONE



BeProf.it

